



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E *PIERCING*

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2010

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio del Comune dalle norme di cui alla Legge 04/01/1990, n. 1 modificata dal D.L. 31/01/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla L.R. 02/01/2003 n. 3, dall'art. 78 del D.Lgs 26/03/2010 N. 59, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. L'attività professionale di estetista è definita dall'art. 1 della L. 1/1990 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

3. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici conformi alle prescrizioni di cui alla legge 11.10.1986 n. 713.

4. Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dalla applicazione del presente regolamento le prestazioni con specifica finalità terapeutica o di carattere sanitario, o di medicina estetica.

5. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni.

6. Si definisce *piercing* la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di estetista, tatuaggio e *piercing* possono essere svolte nei locali aperti al pubblico, o in luoghi non aperti al pubblico quali, ad esempio, case di cura, alberghi, club, palestre, circoli privati.

2. L'attività di estetista può inoltre essere effettuata, per particolari circostanze, presso il domicilio del cliente.

3. E' fatto divieto di svolgere le attività di cui al comma 1 in forma ambulante.

4. Nei locali adibiti ad esercizio dell'attività di estetista possono essere venduti prodotti cosmetici inerenti ai trattamenti e servizi offerti, senza obbligo di attenersi alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 02/01/2007, n. 1 "*Testo Unico in materia di commercio*". E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI

1. Le attività di estetista, tatuaggio e *piercing* possono essere esercitate previo conseguimento della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere in capo alla persona che assume la direzione dell'attività la quale deve essere obbligatoriamente presente durante l'orario di apertura.

3. Per ogni sede dell'impresa ove vengono esercitate le predette attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente le predette attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.

ART. 4 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI E CESSAZIONE

1. L'apertura di nuovi esercizi di estetista, tatuaggio e *piercing* è soggetta alla presentazione al Comune di una **segnalazione certificata di inizio attività (o "scia")** e può essere effettuata dalla data della presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Della segnalazione di inizio attività è data comunicazione alla competente ASL.

2. Nella segnalazione il soggetto interessato deve dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445:

- i dati anagrafici completi; se la richiesta proviene da Società semplice ed in nome collettivo, i dati anagrafici di tutti i soci; se proviene da una Società in accomandita semplice o da una Società di capitali, i dati anagrafici del rappresentante legale e del responsabile tecnico, preposto all'attività;
- il codice fiscale;
- il possesso della qualificazione professionale dell'interessato o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa nominato responsabile tecnico;
- l'indicazione dell'ubicazione dei locali;
- la superficie del locale (distinta per superficie aperta al pubblico, retro e servizi igienici);
- il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria con riferimento ai locali ove verrà svolta l'attività;
- il titolo di disponibilità del locale;
- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e di procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione;

ed allegare la seguente documentazione:

- a) planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;

- b) certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37;
- c) copia documento di identità in corso di validità.

3. La segnalazione certificata di inizio attività incompleta dei dati e della documentazione richiesti sarà considerata irricevibile e pertanto non potrà produrre alcun effetto.

4. L'Ufficio verifica, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, le dichiarazioni e la documentazione prodotta ed acquisisce d'ufficio la seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale;
- b) dichiarazione dell'Ufficio Tecnico relativa alla destinazione d'uso dei locali;
- c) visura camerale di iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) per le imprese artigiane: visura camerale di iscrizione all'Albo imprese artigiane;
- e) certificato relativo al possesso della qualificazione professionale.

5. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, l'Ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di inizio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Dirigente/Responsabile, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 07/08/1990, n. 241.

6. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere esibita ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

7. La cessazione di una delle attività disciplinata dal presente regolamento è soggetta a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli orafi e gioiellieri per la sola applicazione di monili al lobo dell'orecchio mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura.

ART. 5 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA'

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di estetista, tatuaggio o *piercing* (**cessione d'azienda nelle varie forme**) comporta il diritto al trasferimento dell'attività in capo a chi subentra nello svolgimento dell'esercizio previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, redatta con le modalità di cui all'art. 4 comma 2, che ha effetto immediato. La segnalazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) *in caso di cessione d'azienda*: copia dell'atto di acquisto dell'azienda debitamente registrato;
in caso di subingresso per causa di morte: copia dell'atto di copia di successione;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) *qualora non esista nel fascicolo*: planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il

retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;

d) *qualora non esista nel fascicolo*: certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti al D.M. 22/01/2008, n. 37.

2. Il subentrante deve comunque attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di acquisto dell'azienda.

3. Il **subentrante per causa di morte** non in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto detta qualificazione e presentato la segnalazione di inizio attività di cui al precedente comma 1.

4. Qualora il subentrante per causa di morte non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 180 (centottanta) giorni dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

5. Il trasferimento in gestione (**affitto d'azienda**) comporta il trasferimento temporaneo delle attività a chi subentra previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

6. Non sono idonee e quindi non hanno alcun valore per il Comune, le proroghe tacite. Conseguentemente nel caso di proroga della gestione, trascorso il primo periodo di affitto dell'esercizio (od anche per le successive proroghe), deve essere presentata al Comune una dichiarazione, resa da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di durata dell'affitto d'azienda.

7. Il titolare dell'esercizio, al termine della gestione e comunque entro e non oltre sei mesi, deve presentare una nuova segnalazione di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

ART. 6 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO

1. Il trasferimento dell'esercizio è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

2. I nuovi locali devono comunque essere adeguati alla superficie minima richiesta dal presente regolamento.

ART. 7 - DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI SUI TRASFERIMENTI

1. In caso di forza maggiore (sfratti già esecutivi, minaccia di crollo del fabbricato, attuazione di strumenti urbanistici) o altri gravi ed inderogabili motivi purché non imputabili all'esercente, entrambi documentati, il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio può consentire il trasferimento dell'esercizio anche in deroga alle norme e direttive del presente Regolamento, fatta salva la disciplina in materia igienico-sanitaria.

ART. 8 - AMPLIAMENTI

1. L'ampliamento della superficie dell'esercizio è soggetto a comunicazione da effettuarsi all'Ufficio commercio entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'ampliamento stesso, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e sanitaria.

2. Ai fini amministrativi, l'interessato, entro il medesimo termine di cui al comma 1, deve produrre la seguente documentazione:

- a) planimetria del locale in scala 1:100 o 1:50 con indicato il calcolo delle superfici, le altezze, gli accessi, i locali aperti al pubblico, il retro e i servizi igienici; l'elaborato, corredato da relazione tecnica, deve essere redatto da un tecnico iscritto all'Albo;
- b) certificazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo relativa alla conformità degli impianti al D.M. 22/01/2008, n. 37.

ART. 9 - REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali dove si intende esercitare l'attività di estetista devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dai Regolamenti di edilizia ed igiene comunali. Devono essere idonei al mantenimento di un buono stato di pulizia e, limitatamente a quelle attività che hanno lavoratori dipendenti, al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno mq. 3 per ciascun posto di lavoro e comunque deve avere una superficie minima di almeno mq. 10 ad esclusione dei servizi.

3. I servizi igienici annessi al locale debbono essere adeguati alla dimensione dei locali ove si esercita l'attività ed i particolare devono avere le seguenti caratteristiche:

- pavimento impermeabile e pareti piastrellate o comunque impermeabili fino all'altezza di m. 2 dal suolo;
- illuminazione ed areazione diretta dall'esterno in rapporto non inferiore ad 1/8 della superficie calpestabile o, in alternativa, utilizzo di idonea apparecchiatura tecnologica che garantisca il medesimo rapporto;
- disponibilità di acqua potabile sia calda che fredda;
- scarico di acqua corrente;
- antibagno;
- locali igienici separati per uomini e donne qualora i trattamenti vengano eseguiti su entrambi i sessi per i nuovi esercizi e per trasferimenti in locali nuovi.

4 L'attività di tatuaggio e *piercing* deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite con delibera di Giunta Regionale n. 831 del 19/06/2009 e ss.mm.-

ART. 10 – REQUISITI DELL'ARREDAMENTO, DELLE ATTREZZATURE E DELLA BIANCHERIA PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. L'arredamento deve essere di materiale tale da consentirne la pulizia e la disinfezione.
2. Poltrone e lettini debbono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile e coperti con carta rinnovabile dopo ogni utilizzo.
3. Le attrezzature debbono essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza.
4. Le attrezzature debbono anche essere mantenute in perfetto stato di efficienza. E' fatto a tal fine obbligo all' esercente di curarne la costante manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Tutte le attrezzature, inoltre, debbono essere in ogni momento perfettamente pulite e disinfettate con prodotti idonei. In particolare gli oggetti taglienti, le forbici ed i pennelli devono essere sempre ripuliti e disinfettati in modo idoneo prima del riutilizzo.
6. Apparecchi ed attrezzature mobili, biancheria pulita e prodotti cosmetici e simili devono essere conservati in appositi armadi o scaffalature chiusi.
7. Ciascun capo di biancheria può essere utilizzato per un unico cliente. La biancheria usata deve essere riposta in appositi recipienti chiusi dai quali deve essere giornalmente rimossa per essere lavata e disinfettata.
8. I locali non devono essere ingombri di suppellettili ed oggetti inutili e non attinenti all'esercizio dell'attività.

ART. 11 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo ed individuati dal D.P.R. 15.07.2003 n. 254, devono avvenire nel rispetto della vigente normativa e previa convenzione da stipularsi con Ditta specializzata nel settore.

ART. 12 – NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio controlla i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolgono le attività di estetista, tatuaggio e *piercing*.
2. Gli accertamenti sono intesi a stabilire:
 - a) l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e dei servizi igienici annessi, secondo la vigente normativa in materia;
 - b) l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;

- c) il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati per dette attività;
- d) la disponibilità di acqua corrente potabile sia calda che fredda;
- e) il corretto sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- f) la presenza di una cassetta contenente materiale per la medicazione e disinfezione, per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione;
- g) la sufficiente dotazione di biancheria pulita e disinfettata non riutilizzabile se non lavata con materiale detergente e disinfettante da riporre in un armadio distinto da quello contenente la biancheria già usata;
- h) dotazione di idoneo sistema di disinfezione per gli strumenti di lavoro, nonché dotazione di disinfettanti idonei per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti ed i servizi;
- i) quant'altro occorra per accertare l'agibilità igienico-sanitaria dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso.

3. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

ART. 13 - TARIFFE

1. Gli esercizi devono esporre al pubblico, in modo visibile, il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale.

ART. 14 - ORARI

1. Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sentite le organizzazioni di categoria.

2. L'orario di apertura al pubblico dell'esercizio e l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale, devono essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili e leggibili.

ART. 15 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata al Corpo della Polizia Municipale ed all'ASL competente per territorio.

ART. 16 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. In ossequio al disposto degli articoli 7 e 9 della legge 7.08.1990 n. 241, il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio, prima di presentare al Consiglio Comunale proposte di modifiche del presente Regolamento, deve informare le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori, dando loro un termine di almeno quindici giorni per presentare osservazioni.

2. Il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio, qualora non intenda accogliere le osservazioni delle Associazioni, presenta la proposta di modifica del Regolamento al Consiglio Comunale, accompagnata da una relazione nella quale si evidenziano le motivazioni di tale decisione.

3. Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate anche dall'A.S.L. qualora vengano modificati i requisiti igienico-sanitari disciplinati dalle presenti norme regolamentari.

ART. 17 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la chiusura dell'attività.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per la mancata osservazione delle norme relative a:

- art. 13 - disciplina delle tariffe
- art. 14, comma 2 - orario non esposto.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 per la mancata osservazione delle norme relative a:

- art. 6 - trasferimento di attività
- art. 8 comma 1 - ampliamento di attività
- art. 9 - requisiti dei locali
- art. 10 - requisiti dell'arredamento, delle attrezzature e della biancheria per l'attività di estetista
- art. 12 - norme igienico-sanitarie

4. Si considerano recidivi i titolari di attività che nel corso di un anno solare abbiano commesso due violazioni alle norme del presente Regolamento, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

5. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990 è inflitta da parte dell'autorità competente la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2.583,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza titolo autorizzativo è inflitta, con le stesse procedure di cui sopra la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 1.033,00.

7. In ogni caso, allorchè trattasi di attività abusiva, oltre a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria, il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio emette provvedimento di chiusura, eseguibile anche coattivamente.

8. La sospensione dell'attività di estetista, tatuaggio o *piercing* è disposta dal Dirigente/Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni in caso di accertata violazione, per tre volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia comminata una sanzione pecuniaria ai sensi del presente articolo.

9. Qualora nei locali ove viene svolta l'attività vengano meno gravi requisiti igienico-sanitari, rilevati dalla competente A.S.L., il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio può ordinare la sospensione dell'attività per tutto il periodo necessario per l'adeguamento alle prescrizioni dettate con il provvedimento di sospensione.

10. Il Dirigente/Responsabile del Servizio, ove possibile, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dando un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

11. Entro 10 (dieci) giorni successivi il Dirigente/Responsabile del Servizio si pronuncia definitivamente provvedendo alla sospensione dell'attività od archiviando il procedimento.

12. Il Dirigente/Responsabile del Servizio dispone la chiusura dell'attività di estetista, tatuaggio o *piercing* nei seguenti casi:

- il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno consecutivo l'attività; in caso di comprovata necessità il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio commercio può concedere una ulteriore proroga di 180 (centottanta) giorni;
- il titolare non avvii l'attività entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo, in caso di subingresso per acquisto d'azienda, o entro un anno, in caso di subingresso per causa di morte.
- il titolare abbia presentato planimetrie o documenti non veritieri, attivando l'esercizio sulla base di dolo preordinato;
- inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Dirigente/Responsabile del Servizio nel caso disciplinato dal comma 9.

13. Il Dirigente/Responsabile del Servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento di chiusura dell'attività dando un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali memorie difensive.

14. Entro 10 (dieci) giorni successivi il Dirigente/Responsabile del servizio si pronuncia definitivamente provvedendo all'emanazione del provvedimento o archiviando il procedimento.

15. Il provvedimento è comunicato alla Camera di Commercio di competenza entro 30 giorni dalla data della notifica dello stesso.

ART. 18 - NORME FINALI

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2006.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore allo scadere del suddetto termine.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'	2
ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	2
ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI	3
ART. 4 - APERTURA DI NUOVI ESERCIZI E CESSAZIONE	3
ART. 5 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA'	4
ART. 6 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO	5
ART. 7 - DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI SUI TRASFERIMENTI.....	5
ART. 8 - AMPLIAMENTI.....	6
ART. 9 - REQUISITI DEI LOCALI	6
ART. 10 – REQUISITI DELL'ARREDAMENTO, DELLE ATTREZZATURE E DELLA BIANCHERIA PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA.....	7
ART. 11 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	7
ART. 12 – NORME IGIENICO-SANITARIE	7
ART. 13 - TARIFFE.....	8
ART. 14 - ORARI.....	8
ART. 15 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'.....	8
ART. 16 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO	8
ART. 17 - SANZIONI.....	9
ART. 18 - NORME FINALI	10